

all'epoca della stipula del mutuo per cui è causa”, consentono di ritenere fondata la richiesta di restituzione svolta da parte ricorrente con riferimento alla somma di € 4.946,27 calcolato sulle spese sopra indicate secondo il criterio pro rata-temporis dedotto quanto già rimborsato dalla resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale visti gli artt . 702 bis e ss c.p.c.

accerta la nullità della clausola 1.1 delle condizioni generali di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 23.4.2009;

condanna Barclays Bank PLC a corrispondere a Massimo [REDACTED] la somma di € 4.946,27 oltre interessi legali dall'1.12.2013 al saldo;

condanna Barkleys Bank PLC corrispondere a Massimo [REDACTED] le spese di lite liquidate in € 1.300,00;

compensa le spese tra ricorrente e Barkleys Bank Ireland PLC;
rigetta ogni altra domanda.

Si comunichi.

Milano, 20 ottobre 2022

Il Giudice
dott. Rossella Filippi